

Quando era lecito chiedere l'autista per fare shopping

di **Carlo e Cesare Rimini**

L'assegno di divorzio non è più quello di una volta. Fino a qualche anno fa, il tenore di vita coniugale era il principale parametro nella sua determinazione. Chi lo chiedeva si rivolgeva al giudice elencando nei minimi particolari le spese, anche futili e voluttuarie, che caratterizzavano la vita coniugale per ottenere un assegno che permettesse di fare, dopo il divorzio, la stessa vita di prima. Ricordiamo una signora, elegantissima, alla prima udienza del suo giudizio di divorzio. Elencando le proprie incompressibili esigenze, aveva messo a metà della lista il costo di un autista. Il giudice si era permesso di chiederle se almeno all'autista non potesse pensare di rinunciare. «Signor giudice — aveva risposto — ma lei ha presente che pena è cercare parcheggio attorno ai negozi del centro? Per non parlare dei posteggi sotterranei, luoghi infrequentabili. Con l'autista il problema è risolto». Il giudice, che in tribunale era venuto in bicicletta, si limitò ad assentire: aveva presente il problema. Nel 2018 la giurisprudenza è cambiata. La Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che, dopo il divorzio, l'ex coniuge più debole non ha diritto a mantenere il tenore di vita matrimoniale. È necessario invece valutare se la parte che chiede un contributo abbia effettuato un rilevante sacrificio a favore delle esigenze familiari durante il matrimonio, ad esempio dedicandosi alle esigenze dei figli. In questo caso ha diritto a una adeguata compensazione, perché frequentemente al momento del divorzio non è possibile per il coniuge, che durante il matrimonio ha rinunciato alle proprie prospettive professionali, reinserirsi nel mondo del lavoro. Ricordiamo un'altra signora. Aveva conosciuto il marito perché erano colleghi nella banca che li aveva assunti dopo la laurea. Poi era nata una figlia e lei aveva scelto il part-time. Lui invece, grazie al fatto che la moglie si poteva occupare della bambina, aveva accettato un periodo di lavoro all'estero. «Andiamo via qualche anno. Tu puoi licenziarti. Per lo stipendio che ti danno...», aveva detto lui. «Peccato però, perché quando lavoravamo assieme, ero più brava di te», aveva pensato lei. Lui aveva fatto un'eccellente carriera, lei si occupava della figlia. Poi un giorno era tornato a casa e le aveva detto che aveva un «senso di vuoto» e il matrimonio era finito. Lei aveva capito che quel «senso di vuoto» aveva il nome di un'altra donna. Ha almeno ottenuto un rilevante assegno divorzile perché l'ex coniuge più debole ha diritto a un assegno che compensi lo squilibrio patrimoniale che le scelte fatte durante il matrimonio hanno prodotto. Se invece non vi è stato un rilevante impegno a favore delle esigenze familiari, allora l'ex coniuge più debole ha diritto solo ad un assegno che permetta di soddisfare le esigenze fondamentali della vita.